



COMUNE DI VILLA LAGARINA
Provincia di Trento

**Verbale di deliberazione N. 94 del 21/07/2021
della GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: “CAMPO SPORTIVO DI VILLA LAGARINA CON ANNESSA PALAZZINA SPOGLIATOI, TRIBUNA E MAGAZZINO”. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2021 – 31 AGOSTO 2024 CON EVENTUALE PROROGA DI ULTERIORI DUE ANNI. DETERMINAZIONE DELLA MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE, APPROVAZIONE DEI CRITERI DI SCELTA E DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventuno** del mese di **luglio** alle ore **16:25** nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.
Presenti i Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Giordani Julka	Si	
Vicesindaco	Laffi Luca	Si	
Assessore	Bortolotti Walter		Si
Assessore	Manica Marta	Si	
Assessore	Grandi Antonio	Si	

Assiste il Segretario Comunale: **Santuari Raffaella**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Julka Giordani nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: "CAMPO SPORTIVO DI VILLA LAGARINA CON ANNESSA PALAZZINA SPOGLIATOI, TRIBUNA E MAGAZZINO". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2021 – 31 AGOSTO 2024 CON EVENTUALE PROROGA DI ULTERIORI DUE ANNI. DETERMINAZIONE DELLA MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE, APPROVAZIONE DEI CRITERI DI SCELTA E DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.

Relazione.

Il Comune di Villa Lagarina è proprietario dell'impianto sportivo denominato campo sportivo di Villa Lagarina, con annessa palazzina spogliatoi, tribuna e magazzino.

Il DUP 2021/2023, nella parte relativa agli indirizzi programmatici, ed in particolare per quanto riguarda la parte dei servizi pubblici locali, riporta la gestione esternalizzata degli impianti sportivi. Il precedente gestore ha comunicato il proprio scioglimento, per cui necessita effettuare una nuova procedura di gestione in concessione degli impianti sportivi comunali che erano di sua competenza.

L'Amministrazione, a seguito di approfondita valutazione, ritiene opportuno procedere con l'affidamento a terzi in gestione del citato impianto in ragione degli ingenti costi per la gestione in economia rispetto alle entrate che se ne ricaverebbero, oltre che per ovvi motivi di valorizzazione di un impianto sportivo che le società sportive possono garantire.

Il contesto normativo in cui questa operazione si inserisce, prevede una serie di discipline statali e provinciali entro cui muoversi. Prima di tutto si chiarisce che gli impianti sportivi rientrano nei beni indisponibili del patrimonio comunale (art. 826 ultimo comma codice civile e sentenza Consiglio di Stato sez. V n. 3380/2016) e sul tema delle concessioni e/o appalti dei servizi pubblici si deve anche richiamare il contenuto del D.Lgs. 50/2016.

L'art. 41 del Codice degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige (L.T. 12/5/2018 n. 2) prevede che i servizi pubblici locali siano normati dalle leggi provinciali nel rispetto di quelle comunitarie. In particolare, le norme provinciali prevedono alcune modalità di gestione dei servizi pubblici locali, siano esse a rilevanza economica e sia che non lo siano, ma comunque da prevedersi nel pieno rispetto della trasparenza, delle parità di condizioni e di tutela della concorrenza.

L'A.N.A.C., con propria deliberazione n. 1300/2016, ha chiarito preliminarmente la differenza tra impianti sportivi con rilevanza economica. Gli impianti con rilevanza economica sono quelli in cui la gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito.

In modo analogo, l'A.N.A.C. ha stabilito le modalità di affidamento diversificandole in ragione della diversità sopra esplicitata come segue:

a) impianti sportivi con rilevanza economica: la gestione rientra nella "concessione di servizi", (ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. vv) del Codice, da affidare nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 164 e seguenti, con applicazione delle parti I e II del Codice stesso (per quanto compatibili);

b) impianti sportivi privi di rilevanza economica: in questo caso la relativa gestione viene sottratta alla esclusa alla disciplina delle concessioni di servizi (art. 164, comma 3), e viene ricondotta nella categoria degli "appalti di servizi", da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV.

Si specifica altresì che il "vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV)" (Reg. (CE) n.2195/2002, come mod. dal Reg. (CE) n. 213/2008), il codice CPV "92600000-7" si riferisce ai "Servizi di gestione di impianti sportivi" (ricompreso nell'Allegato IX - Servizi di cui agli articoli 140, 143 e 144 - del D.Lgs. 50/2016, nella categoria "Servizi ricreativi, culturali e sportivi" di MEPAT.

Si tratta, pertanto nel caso di specie, di un appalto di servizi poiché oggetto dell'affidamento è la gestione dell'impianto sportivo, quale servizio reso per conto dell'Amministrazione ed in assenza di rischio operativo (secondo le definizioni contenute nell'art. 3 del Codice).

Discende da quanto sopra che la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi, deve essere ricondotta nella categoria degli "appalti di servizi", da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI.

Resta ferma, inoltre, la disciplina di cui all'art. 36 per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35.

Considerato che la Legge provinciale n. 2/2016, nel recepire le nuove disposizioni normative ed europee sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e sugli appalti pubblici, dispone all'art. 30 "*Disposizioni in materia di affidamento di servizi sociali e altri servizi specifici*", che, qualora l'importo dell'affidamento sia sotto la soglia europea (euro 750.000,00), si applicano le Leggi provinciali di settore vigenti, ferma restando la possibilità di affidare i servizi in concessione secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria.

La legge provinciale di settore per l'affidamento degli impianti sportivi è la L.P. n. 4/2016, al cui articolo 30 comma 1, si disciplina che *“Gli enti locali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, possono affidare la gestione e concedere l'uso dei propri impianti sportivi direttamente a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive con sede nel loro territorio e che svolgono la disciplina sportiva afferente agli impianti, previo adeguato confronto concorrenziale tra di esse. La procedura di affidamento garantisce congrue condizioni di accesso agli impianti da parte delle associazioni non affidatarie”*.

Si dà atto inoltre che il comma 2 del medesimo articolo 30 della L.p. 4/2016 prevede inoltre che gli Enti locali possano gestire i propri impianti sportivi con le modalità previste dall'articolo 13, comma 4 della Legge provinciale n.3/2006 (fra le altre, affidamento diretto ad Enti strumentali) se dimostrato, tenendo conto del bacino di utenza, della manutenzione ordinaria e dei livelli tariffari previsti, che la qualità del servizio reso e l'equilibrio economico della gestione sono più convenienti rispetto all'affidamento previsto dal comma 1.

Nella struttura in oggetto, la vocazione prevalente è quella del giuoco del calcio, ma tale struttura non presenta attività che potenzialmente possano dare adeguata redditività e pertanto escludendone la rilevanza commerciale, anche in considerazione che la gestione non comporta un'organizzazione imprenditoriale tale da consentire la remunerazione dei fattori produttivi producendo profitto e quindi competitività sul mercato. Si rientra quindi nella fattispecie nella categoria degli appalti di servizi a cui fa riferimento il titolo VI del Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016).

Si ritiene pertanto di procedere all'affidamento della gestione del campo sportivo di Villa Lagarina con annessa palazzina spogliatoi, tribuna e magazzino mediante espletamento di un confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera h) della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e dell'art. 17 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, svolgendo la gara stessa sul mercato elettronico tramite piattaforma Mercurio/a trattativa privata.

Nel merito della scelta del contraente, si richiama l'art. 30 della LP 4/2016, il cui comma 1 reca testualmente: *“Gli enti locali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, possono affidare la gestione e concedere l'uso dei propri impianti sportivi direttamente a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive con sede nel loro territorio e che svolgono la disciplina sportiva afferente agli impianti, previo adeguato confronto concorrenziale tra di esse. La procedura di affidamento garantisce congrue condizioni di accesso agli impianti da parte delle associazioni non affidatarie”*.

Si ritiene opportuno per l'impianto in parola, tenuto conto della prelevante e rilevante funzione aggregativa e sociale svolta nonché della sua vocazione naturale, di procedere ai sensi dell'art. 21 della LP. 23/1990 con trattativa privata previo confronto concorrenziale tra società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline associate, federazioni sportive riconosciute dal CONI aventi sede sul territorio comunale e operanti nel settore del calcio alla data del 22 luglio 2021. Ciò in quanto i soggetti sportivi appena citati, possono garantire alla collettività di accedere all'attività fisica/sportiva in regime di favore, assolvendo così al compito degli enti pubblici di garantire una adeguata qualità della vita, passando anche dal benessere psico-fisico, sfruttando le massime capacità e qualità che un soggetto a vocazione sportiva può investire nell'impianto e con minori risorse da parte del Comune rispetto ad una gestione propria della struttura.

La gara ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione del citato impianto sportivo, che prevede:

- a) garantire l'apertura e la chiusura giornaliera dal lunedì al sabato, esclusi gli eventi e le manifestazioni festive, che avranno orari definiti di volta in volta: ESTATE (15 giugno – 15 settembre) dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 22.30 e INVERNO (16 settembre – 14 giugno) dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 22.30. Per le scuole dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 dal 15 settembre al 15 novembre e dal primo marzo al 31 maggio;
- b) la custodia, la vigilanza e l'assistenza durante gli utilizzi;
- c) l'assistenza durante gli utilizzi sia della struttura che delle attrezzature in modo conforme alle autorizzazioni d'uso dell'impianto;
- d) la preparazione e la segnatura del campo da calcio ;
- e) la gestione della sicurezza;
- f) pulizia degli spogliatoi, gradinate, tribuna, servizi igienici, magazzini, ecc.;
- g) la manutenzione del manto erboso del campo da calcio (irrigazione, sfalcio, livellamenti, concimazioni, rizollatura, ecc.) e del “verde”;
- h) la manutenzione ordinaria delle strutture, compresa la tinteggiatura interna dei locali;
- i) l'asporto rifiuti;

l) il rimborso all'amministrazione comunale del 30% dei costi totali annuali relativi alle utenze (calore, elettricità ed acqua).

La durata della convenzione è stabilita dall'1/9/2021 al 31/8/2024 con eventuale possibilità di proroga per ulteriori due annualità.

Il corrispettivo stimato a base dell'affidamento è stato quantificato in € 16.000.- annui (IVA inclusa), non soggetto a ribasso. L'importo complessivo a base di gara è di € 48.000,00.- (incluso IVA). Tale corrispettivo preso a base d'asta è stato calcolato valutando una stima dei costi annui dell'impianto (spese per vigilanza, custodia e pulizia, rimborso utenze, manutenzione ordinaria e preparazione campo da calcio, oneri per la sicurezza, personale e acquisto beni e materiali, spese amministrative) commisurati alle entrate presunte annue derivanti dalle entrate per manifestazioni, dagli utilizzi dell'impianto da parte di altri utenti, dal beneficio economico derivante dall'uso gratuito dell'impianto e degli annessi.

Si specifica che le tariffe d'uso degli impianti sportivi in parola sono determinate dall'Amministrazione comunale.

Per quanto riguarda le modalità di espletamento del servizio, si allega alla presente deliberazione uno schema di convenzione, che stabilisce l'oggetto e l'ammontare dell'affidamento del servizio, le prescrizioni generali, le responsabilità dell'affidatario, la condotta e la descrizione degli interventi. Nello schema di contratto allegato B) alla presente deliberazione, viene fatto esplicito riferimento all'obbligo da parte del gestore di assicurare congrue condizioni di accesso alle associazioni che non risultino affidatarie così come stabilito dal comma 1 dell'art. 30 della LP. 4/2016.

La sceita dell'affidatario avverrà tenendo conto della prelevante e rilevante vocazione aggregativa e sociale dell'impianto sportivo, scegliendo il gestore ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (Promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino), dell'articolo 36 Contratti sotto soglia del D.lgs 50/2016 (allegato IX) e dell'art. 21 della L.P. 23/1990, pertanto espletamento di un confronto concorrenziale preceduto da una avviso pubblico di manifestazione d'interesse. Tale procedura è intesa a verificare preliminarmente la disponibilità fra i soggetti di cui all'allegato A) a partecipare alla gestione dell'impianto in oggetto, e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 16, comma 2 e 17, comma 2, della LP. 2/2016.

Il criterio di aggiudicazione dell'affidamento infatti è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto delle condizioni e delle modalità riportate nell'allegato A). In particolare data la specificità del servizio si ritiene che la valutazione avverrà esclusivamente in ragione di criteri qualitativi ai sensi dell'art. 17 comma 2 della LP. 2/2016.

Sono quindi stati esaminati gli allegati A) *"REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI"* e B) *"SCHEMA DI CONTRATTO"*, facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e ritenuti meritevoli di approvazione.

Si ravvisa la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3/5/2018 n. 2, al fine di dare immediato corso a tutti gli adempimenti conseguenti.

Ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Codice civile;

visto il D.Lgs. 50/2016;

viste le LL.P. 2 e 4/2016;

vista la Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. che detta disposizioni in materia di attività contrattuale della Provincia Autonoma di Trento e il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 10-40/Leg. in data 22 maggio 1991;

visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.;

visti il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e il D. Lgs. 10 agosto 2014, n.126;

viste la L.R. 3 agosto 2015 n. 22 e la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

visti gli articoli 35 e 36 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 20 di data 13 maggio 2009 e modificato con deliberazioni del consiglio comunale n. 44 di data 26 novembre 2014 e n. 6 di data 7/03/2016;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale n. 18 del 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

dato che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

visto il capo III "Disposizioni in materia contabile" nuovo "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

visti lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 12 febbraio 2021, con la quale è stato approvato il documento Unico di Programmazione 2021-2023;

vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

vista inoltre la deliberazione di Giunta comunale n. 23 di data 25 febbraio 2021, relativa all'approvazione del piano esecutivo di gestione 2021 – 2023 schede finanziarie e schede obiettivi, così come modificato dalla deliberazione giuntale n. 86 di data 30/06/2021;

visto il piano triennale anticorruzione 2021-2023 approvato con delibera giuntale n.16 del 18/2/2021;

visto il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 163 di data 18/11/2014, in particolare l'art. 2 recante l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del Codice anche a collaboratori, consulenti, titolari di organi ed incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi realizzanti opere in favore dell'amministrazione;

evidenziato inoltre che, ai sensi dell'appena citata normativa, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice da parte dei soggetti tenuti all'osservanza, il rapporto derivante dal conferimento del presente incarico/dal presente contratto sarà risolto ovvero sarà considerato decaduto;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.:

– parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile Patrimonio e cantiere;

– parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Programmazione e bilancio;

Con due separate votazioni (una con riguardo all'immediata eseguibilità) che hanno dato il medesimo risultato: voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

1. di affidare a terzi, per le motivazioni ed i presupposti analiticamente esplicitati nella premessa, l'impianto sportivo denominato "Campo sportivo di Villa Lagarina con annessa palazzina spogliatoi, tribuna e magazzino" per il periodo 1/9/2021 – 31/8/2024 con eventuale proroga di ulteriori due annualità;
2. di specificare che la modalità di scelta del contraente del servizio di cui al punto 1) del presente dispositivo, avviene a mezzo di espletamento di un confronto concorrenziale (ai sensi del combinato disposto dell'art. 21, comma 2, lettera h) della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. e i. e dall'articolo 30 della LP. 4/2016 e ai sensi dell'art. 17 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2), con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
3. di dare atto che, in particolare, data la specificità del servizio si ritiene che la valutazione avverrà esclusivamente in ragione di criteri qualitativi ai sensi dell'art. 17 comma 2 della LP. 2/2016, ed il confronto concorrenziale sarà preceduto da Avviso pubblico al fine di acquisire manifestazioni di interesse per lo svolgimento del citato servizio;
4. di approvare l'allegato A) concernente i *"REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI"* e B) *"SCHEMA DI CONTRATTO"*, che allegati alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale;
5. di demandare al Responsabile del Servizio Patrimonio e cantiere l'adozione del provvedimento di prenotazione dell'impegno di spesa nonché l'impegno di spesa per il contributo dovuto all'ANAC concernente la presente deliberazione;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3/5/2018 n. 2, per le motivazioni indicate in premessa;
7. di precisare che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. 104 del 2010 o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
dott.ssa Julka Giordani



Il Segretario Comunale
dott.ssa Santuari Raffaella

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente Verbale é pubblicato all'Albo comunale di Villa Lagarina dal giorno al per giorni consecutivi.



Il Segretario Comunale
- dott.ssa Santuari Raffaella -

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

Deliberazione resa immediatamente eseguibile ex art. 183, comma 4, della L.R. n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".

li



Il Segretario Comunale
- dott.ssa Santuari Raffaella -

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD (duplicato nel sistema di conservazione del Comune)



COMUNE DI VILLA LAGARINA
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione N. 94 del 21/07/2021
Giunta

OGGETTO: "CAMPO SPORTIVO DI VILLA LAGARINA CON ANNESSA PALAZZINA SPOGLIATOI, TRIBUNA E MAGAZZINO". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2021 – 31 AGOSTO 2024 CON EVENTUALE PROROGA DI ULTERIORI DUE ANNI. DETERMINAZIONE DELLA MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE, APPROVAZIONE DEI CRITERI DI SCELTA E DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.

[CUSTOM_InstestazioneAtti]

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente Verbale é pubblicato all'Albo comunale di Villa Lagarina dal giorno 22/07/2021 al 01/08/2021 per 10 giorni consecutivi.



Il Segretario Comunale
- dott.ssa Santuari Raffaella -

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

Deliberazione resa immediatamente eseguibile ex art. 183, comma 4, della L.R. n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".

Il 22/07/2021



Il Segretario Comunale
- dott.ssa Santuari Raffaella -